

COMUNE DI NOVOLI

PROVINCIA DI LECCE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI (GIUNTA, CONSIGLIO, COMMISSIONI CONSILIARI)

(Approvato con deliberazione consiliare n.22 del 30.07.01)
(Modificato con deliberazione n.52 del 11.08.2003)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI GIUNTA COMUNALE

Art.1

Finalità

1. Gli organi collegiali del Comune di Novoli – Giunta, Consiglio, Commissioni consiliari – organizzano l'esercizio delle proprie funzioni ed i lavori secondo il presente regolamento, adottato nel rispetto delle norme previste dal T.U. 18 agosto 2000 n.267, e dei principi stabiliti dallo Statuto comunale.
2. La Giunta comunale può disciplinare, con autonomo atto, l'organizzazione della propria attività, nel rispetto dello statuto e del presente regolamento.

Art.2

La Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune. Compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati, dalla legge o dallo statuto, al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento o del Segretario comunale. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 6 (sei), tra cui un Vicesindaco. I componenti sono nominati dal Sindaco entro il termine di svolgimento della prima adunanza del Consiglio comunale, nella quale viene offerta la dovuta comunicazione. Gli assessori entrano in carica al momento della accettazione della carica. Possono essere revocati dal Sindaco in qualunque momento con le stesse modalità della loro nomina, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale. Nel corso del mandato, il Sindaco non può modificare il numero degli assessori, salvo previsione statutaria.
3. Le cause di ed ineleggibilità incompatibilità con la carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
4. Il Sindaco delega a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti di competenza dei corrispondenti settori. In caso di cessazione per qualsiasi causa o di sospensione dalla carica di assessore od anche in caso di temporaneo impedimento, il Sindaco dispone circa l'attribuzione delle relative funzioni.

Art.3

Funzionamento della Giunta

1. Il Sindaco presiede la Giunta, ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, anche oralmente, e si riunisce tutte le volte che lo si ritenga opportuno. Tiene le sue adunanze, di norma, nel palazzo municipale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche altrove. Le sedute non sono mai pubbliche, salvo diversa determinazione.
3. L'attività della Giunta è collegiale. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Sindaco. Nessuna deliberazione è valida se non interviene almeno la metà dei componenti, oltre al Sindaco. Nessuna votazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. Gli assessori che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Si intende adottata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. La votazione si esprime, di norma, in forma palese, salvo che il Sindaco stabilisca diversamente.

4. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni né prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti o affini fino al quarto grado abbiano interesse. Debbono inoltre astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.
5. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti a cura del Segretario comunale, e debbono contenere i punti principali della discussione e l'esito della votazione. Gli assessori hanno diritto che nel verbale si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo. I verbali sono sottoscritti dal Segretario e dal Sindaco.
6. Il Segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga gli interessi suoi ovvero dei suoi parenti o affini entro il quarto grado. In tal caso, i rispettivi compiti sono svolti dall'assessore incaricato dal Sindaco.
7. Tutte le deliberazioni della Giunta comunale sono comunicate ai capi gruppo consiliari a cura della Segreteria. D'intesa coi consiglieri possono essere individuate altre forme, più celeri, di comunicazione e trasmissione degli atti.
8. Nelle materie previste dalla legge, le deliberazioni di Giunta sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale, nei limiti delle illegittimità denunciate, quanto un quinto dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio. Il Segretario comunale provvede all'invio dell'atto al comitato di controllo, entro i due giorni non festivi successivi a quello in cui perviene la richiesta.

CAPO II CONSIGLIERI COMUNALI

Art.4

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di espressione e di voto. Egli è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio, ed è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dall'Assemblea.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo. Hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, secondo quanto disposto dal regolamento di accesso agli atti amministrativi.
3. I consiglieri comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto a deliberazione del Consiglio comunale, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati. Essi improntano la propria azione al rispetto reciproco e alla correttezza nei rapporti istituzionali.
4. I consiglieri nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
5. I consiglieri partecipano alle cerimonie, alle celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo, che interviene insieme al Sindaco e alla Giunta.
6. Ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal Sindaco speciali incarichi di studio o di programmazione, di natura politica, su specifiche materie rimaste competenza del Consiglio comunale.
7. Per l'esercizio del mandato elettivo, i consiglieri comunali, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite, alle spese di viaggio e all'indennità di missione nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
8. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco. Ciascun consigliere può chiedere che il gettone di presenza venga trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari. Il regime di indennità di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni dalle indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali, che vengono stabilite nell'atto consiliare che fissa l'indennità stessa.

Art.5

Elezioni dei consiglieri

1. Il numero dei consiglieri attribuito al Comune, la loro elezione, il loro insediamento e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo fissato dalla legge sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. I consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

Art.6

Dimissioni, decadenza, sospensione e rimozione dalla carica

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere debbono essere presentate con comunicazione scritta, firmata dall'interessato, indirizzata al Consiglio comunale. Sono efficaci dal momento della registrazione al protocollo generale del Comune, che deve avvenire senza ritardi negli orari di ufficio, non necessitano di presa d'atto, e sono irrevocabili. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione entro 10 giorni, ai sensi di legge.
2. La decadenza dalla carica di consigliere, oltre alle previsioni di legge, si verifica per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari, secondo le previsioni statutarie. In particolare, in ogni caso di assenza da una seduta, la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta, inviata al Presidente, o può essere effettuata anche mediante comunicazione verbale da parte del capo gruppo al quale appartiene il consigliere assente. Delle giustificazioni viene presa nota a verbale, salvo la necessità di trasmettere la documentazione, su richiesta del Presidente.
3. Per assenza giustificata, deve intendersi qualunque assenza dovuta a impossibilità di presenziare, quali: stato di malattia, ragioni di lavoro o gravi impedimenti personali. L'assenza è considerata giustificata anche quando sia dovuta a motivi di protesta politica, purché espressamente dichiarati e riconosciuti dal Consiglio comunale.
4. Verificandosi le tre assenze consecutive ingiustificate previste dallo statuto, il Presidente del Consiglio, anche su sollecitazione dei consiglieri, contesta la circostanza all'interessato, comunicandogli l'avvio del procedimento e concedendogli un termine, non inferiore a 20 gg., per la presentazione di eventuali note giustificative o elementi probatori. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, pronuncia la decadenza del consigliere, nei termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità. Qualora siano state prodotte le giustificazioni, il Presidente può chiudere il procedimento o decidere di rimettere al Consiglio la valutazione delle stesse. Il Consiglio, nella prima seduta utile successiva, decide conseguentemente, dichiarando la decadenza o archiviando il procedimento. In ogni caso, l'atto deve essere debitamente motivato, e le valutazioni adottate in un caso varranno per tutti gli altri casi analoghi. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza.
5. Analogamente si procede in caso di sospensione di un consigliere, disposta dal Prefetto. Il Consiglio comunale nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla stessa, ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del consigliere sospeso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Il consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni e prerogative connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione nei termini di legge.
6. Di fronte ad una causa di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Consiglio procede a contestare la causa ostativa all'interessato, negli stessi modi e termini di cui ai precedenti commi, consentendogli di fornire giustificazioni o rimuovere la causa predetta, quindi si pronuncia in merito.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.7

Insedimento del Consiglio e Linee programmatiche

1. La prima adunanza del Consiglio comunale successiva alle elezioni deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione, e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. A tale adempimento provvede il Sindaco, o chi lo sostituisce legalmente. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. I punti all'ordine del giorno della prima adunanza, fatta salva la possibilità di inserire punti successivi, sono stabiliti dalla legge e dallo statuto:
 - convalida degli eletti;
 - giuramento del Sindaco;
 - elezione del Presidente del Consiglio comunale;
 - comunicazione dei componenti della Giunta.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Prima di deliberare su qualsiasi argomento, il Consiglio deve esaminare la condizione di eleggibilità e compatibilità di tutti gli eletti, incluso il Sindaco, procedendo separatamente per ciascuno. E' prevista una unica votazione, in forma palese, per gli eletti da convalidare, mentre votazioni separate per gli ineleggibili e incompatibili. In tale ultimo caso, il Consiglio può procedere alla surroga nella stessa seduta. Il giuramento del Sindaco deve precisare il suo impegno di "osservare lealmente la Costituzione italiana". Sulla comunicazione dei componenti della Giunta non si ha votazione; tuttavia,

nel caso in cui tra i membri della Giunta vi siano assessori esterni al Consiglio comunale, la convalida deve essere pronunciata anche nei loro confronti.

4. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di insediamento, il Sindaco presenta al Consiglio, in sessione ordinaria, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Il documento, approvato preliminarmente dalla Giunta, deve essere depositato in segreteria, a disposizione dei consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta di trattazione, e del deposito deve essere data comunicazione a tutti i membri. Fino a tre giorni prima della seduta, ciascun consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo eventuali integrazioni, adeguamenti o modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti in forma scritta.

5. Con cadenza annuale, in coincidenza con l'approvazione del rendiconto di gestione, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

6. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione finale dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art.8

Presidenza del Consiglio

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente del Consiglio. Fino alla sua elezione, le relative competenze fanno capo al Sindaco.

2. Nel caso di assenza, impedimento, anche temporaneo, incompatibilità, sospensione, e quant'altro, la sostituzione del Presidente ricade sul Vicepresidente. La sostituzione può essere disposta, altresì, dal Presidente del Consiglio medesimo, nel corso della seduta, secondo ragioni di opportunità. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce quando necessario. In caso di contemporanea assenza del Presidente o del Vicepresidente, l'adunanza è convocata e presieduta dal consigliere anziano. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra proclamati Consiglieri, nonché con esclusione dei componenti della Giunta. Il Presidente o il Vicepresidente hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali impedimenti nello svolgere le proprie funzioni.

3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri. Cura i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, i gruppi consiliari, i Revisori dei conti, e gli organi istituzionali.

6. Compete al Presidente, in particolare:

- la convocazione e la direzione dei lavori del Consiglio;
- la stesura dell'Ordine del Giorno, sulla base delle richieste formulate dal Sindaco e dai consiglieri;
- il potere di mantenere l'ordine, di assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle riunioni;
- la facoltà di sospendere o di sciogliere l'adunanza;
- l'espulsione dall'aula, previa ammonizione e diffida, di chiunque, compresi i consiglieri, sia causa di grave disordine o di turbativa al regolare svolgimento della seduta consiliare;
- la scelta degli scrutatori, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;
- la presidenza e il coordinamento dei lavori della conferenza dei capi gruppo;
- la convocazione delle commissioni consiliari, nei casi previsti;
- ogni altro potere rimesso alla sua figura dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalla prassi, o connesso al suo ruolo.

7. Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica, di norma, per tutta la durata di mandato del Consiglio. Il distintivo del Presidente del Consiglio è la fascia con i colori del Comune: rosso e blu, e lo stemma della Repubblica, da portare a tracolla sulla spalla destra.

8. Il Consiglio e la Presidenza del Consiglio sono dotati di un ufficio di staff, secondo quanto previsto dall'Ordinamento degli Uffici e Servizi. L'ufficio assiste il Presidente nello svolgimento della seduta, cura le comunicazioni e i rapporti tra consiglieri, e tra questi e gli altri Organi del Comune, e coadiuva nella loro attività le commissioni consiliari.

Art.9

Elezione del Presidente e del Vicepresidente

1. L'elezione del Presidente del Consiglio avviene nella prima adunanza di insediamento del Consiglio comunale, convocata dal Sindaco con le modalità previste. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, computando a tal fine il Sindaco (quorum pari a n.11 preferenze). Nel caso in cui nessun consigliere consegua tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una nuova votazione, ed è eletto il consigliere che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati (pari a n.9 preferenze).
2. Nella stessa seduta, con le stesse modalità e con separata votazione, si procede all'elezione del Vicepresidente del Consiglio, individuato preferibilmente in un componente della minoranza. A tal fine è onere dei gruppi di minoranza proporre un nominativo all'assemblea, prima di procedere alla votazione. Dopo la loro entrata in carica, il Presidente sostituisce il Sindaco nella trattazione dei punti successivi.
3. Nel caso in cui non si riescano a conseguire i quorum di cui ai precedenti commi, necessari per l'elezione del Presidente o del Vicepresidente, il Sindaco può far ripetere la votazione altre volte, dopodiché, accertata l'impossibilità del Consiglio di esprimere una volontà, viene proclamato eletto Presidente o Vicepresidente il consigliere anziano come individuato al co.2 dell'articolo precedente.
4. In sede di prima attuazione dello statuto e del presente regolamento, l'elezione del Presidente e del Vicepresidente è effettuata nella prima seduta consiliare utile successiva all'entrata in vigore dello statuto.
5. Al Presidente del Consiglio è dovuta una indennità di funzione, stabilita con delibera consiliare e calcolata ai sensi di legge. Il regime di tale indennità deve prevedere l'applicazione di detrazioni in caso di ingiustificate e reiterate assenze dalle sedute consiliari, con eventuale attribuzione della differenza al Vicepresidente.
6. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati e sostituiti con modalità analoghe a quelle previste per la loro elezione, in qualunque momento del mandato. La revoca viene disposta solo contestualmente all'elezione di un nuovo Presidente o Vicepresidente, che si effettua con un unico atto e in una unica votazione, e con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri, pari a n.11 voti. La revoca e nomina del nuovo organo può aversi, altresì, a seguito di apposita mozione di sfiducia "costruttiva", presentata e sottoscritta da almeno 5 consiglieri e votata con le modalità previste per la sua elezione. Le eventuali dimissioni dalla carica di Presidente o Vicepresidente diventano efficaci dal momento della elezione dei nuovi organi, che deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse. Durante tale periodo le dimissioni sono revocabili e l'organo dimissionario rimane titolare dei relativi poteri. Ove non si proceda tempestivamente alla nuova elezione, la carica viene ricoperta temporaneamente da altro Consigliere (Vicepresidente o Consigliere Anziano) come in precedenza individuato, fermo restando l'obbligo di procedere ad elezione nella prima seduta utile.

Art.10

Gruppi consiliari e conferenza dei capi gruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questo sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente la loro composizione e il nome del capo gruppo, entro il giorno di prima adunanza del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capo gruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il consigliere più anziano del gruppo, quello cioè che abbia ottenuto il maggior numero di voti ai sensi di legge.
3. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto, che elegge al suo interno il capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente, da parte dei consiglieri interessati.
4. Ai capi gruppo consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata a cura del Segretario comunale la comunicazione dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta comunale, ed ogni altra comunicazione utile all'espletamento del mandato.
5. La conferenza dei capi gruppo è un organismo consultivo permanente, che concorre a definire, congiuntamente al Presidente, la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente senza particolari formalità. Alla riunione partecipa, se richiesto, il Segretario comunale. La conferenza, inoltre, è convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno due capi gruppo.

Art.11

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti o temporanee, stabilendone il numero e le competenze. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e

- pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Hanno poteri consultivi e redigenti, ma non funzioni deliberanti.
2. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. I membri sono nominati dal Consiglio, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, tenendo eventualmente conto delle designazioni avanzate da ciascun gruppo. Il numero dei membri, sempre dispari, non può superare il terzo dei componenti del Consiglio.
 3. In via eccezionale, gli assessori possono essere designati in sostituzione di altri consiglieri membri, ma non possono essere presidenti. In tale veste la loro attività rientra nelle funzioni di propria competenza, senza che sia dovuta indennità aggiuntiva, e non può esserci oltre un assessore per ogni commissione.
 4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza può designare, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale provvede alla sostituzione negli stessi modi. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo, con il consenso del capo gruppo che provvede ad informarne il Presidente della commissione.
 5. Qualora accerti l'impossibilità di eleggere in modo proporzionale i membri di una commissione, per rinuncia dei relativi gruppi o per altra ragione, il Presidente ne informa il Consiglio per le determinazioni di competenza. In via eccezionale, il Consiglio può autorizzare la nomina di membri supplenti anche senza tenere conto della proporzionalità, fermo restando l'obbligo di modificare tale composizione non appena vengano meno le cause che l'hanno determinata. La nomina viene effettuata dallo stesso Presidente del Consiglio. In ogni caso, oltre agli adempimenti di cui all'articolo successivo, le commissioni sono tenute a trasmettere periodicamente i verbali dei propri lavori ai capi gruppo consiliari.
 6. Ove la delibera di istituzione non preveda altrimenti, il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione segreta, a maggioranza dei voti dei componenti. In tal caso l'elezione del presidente della commissione deve avvenire nella prima riunione della commissione stessa, che è convocata dal Presidente del Consiglio, nel termine stabilito dalla delibera di costituzione della commissione, o comunque entro 30 giorni. Nella prima riunione si individua anche un vicepresidente. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite, è comunque attribuita alle opposizioni consiliari, ai sensi del successivo articolo.
 7. Sono previste le seguenti commissioni consiliari permanenti, senza precludere la costituzione di altre commissioni: I. Bilancio - Organizzazione amministrativa; II. Pianificazione, assetto ed uso del territorio - Ambiente; III. Servizi sociali - Scuola - Volontariato - Giovani.
 8. E' riconosciuto, in ogni caso, l'operato delle consulte cittadine, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori e interventi di competenza dell'Ente. La loro regolamentazione è rimessa all'atto costitutivo.

Art.12

Funzionamento delle commissioni

1. Il Presidente della commissione convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre argomenti che rientrano nella competenza della commissione. La convocazione, della quale viene sempre informato il Presidente del Consiglio, è disposta con le modalità stabilite in seno alla stessa commissione.
2. Le sedute delle commissioni sono, di norma, pubbliche e si tengono presso l'Aula consiliare. La riunione è valida quando sono presenti almeno la metà dei componenti, e purché siano rappresentati almeno due gruppi consiliari. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i membri della Giunta, e i dipendenti del Comune, possono partecipare, con facoltà di relazione e di intervento, ma senza diritto di voto, nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori.
3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal presidente della commissione. Questi redige i verbali delle riunioni che, a cura del presidente, sono trasmessi in copia al Presidente del Consiglio. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario, e sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono. Copia dei verbali è altresì depositata in segreteria, a disposizione dei consiglieri, nonché presso l'ufficio comunale competente. Spetta all'ufficio di segreteria organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti, e svolgere ogni altra attività connessa al funzionamento dell'organo. Per quanto compatibili, si applicano a tal fine le norme del presente regolamento relative al funzionamento del Consiglio.
4. Le commissioni hanno potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte sono rimesse al Presidente del Consiglio, e da questi al Segretario comunale per la necessaria istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude favorevolmente, la proposta viene

iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza utile; in caso contrario viene restituita per gli eventuali adeguamenti.

5. Le commissioni, inoltre, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio, se alle stesse rimessi, estendendo, in un termine congruo, i relativi pareri sotto forma di relazione sottoscritta dal presidente e inviata al Collegio.

6. Il Consiglio comunale può conferire, altresì, alle commissioni permanenti l'incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite, indicando, nel relativo atto, metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento dei lavori. Può costituire, altresì, per analoghi incarichi, e negli stessi modi, commissioni temporanee di studio, delle quali possono far parte anche dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare.

7. Ai componenti delle commissioni spettano i permessi previsti per legge e le eventuali indennità stabilite dall'atto istitutivo.

Art.13

Commissioni speciali e commissioni d'indagine

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. Le commissioni speciali sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi. I membri sono nominati dal Consiglio, con votazione segreta e a maggioranza assoluta, tenendo eventualmente conto della designazioni avanzate da ciascun gruppo, e designando altresì il presidente, individuato nel consigliere di minoranza che abbia riportato il maggior numero di preferenze. La deliberazione che costituisce la commissione definisce, altresì, l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale.

3. La commissione, il cui funzionamento è disciplinato per quanto non previsto dal presente articolo dalle norme delle commissioni permanenti, ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata, salvo diverso accordo, dal consigliere più giovane per età. Su richiesta del presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi. Alla commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario comunale, dei dipendenti, e dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a partecipare. I lavori della commissione sono di norma segreti, ma possono essere trattati anche pubblicamente. Le risultanze dei lavori restano, in ogni caso, riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

5. Nella relazione al Consiglio, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente comma.

6. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta di diritto. Gli atti ed i verbali vengono consegnati al Segretario comunale, che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

CAPO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.14

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in **sessioni ordinarie e straordinarie**. Ai fini della convocazione, sono considerate **"ordinarie"** le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti:

- **l'approvazione delle linee programmatiche del mandato;**
- **l'approvazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale;**
- **l'approvazione del rendiconto della gestione;**
- **altre eventuali sedute previste dallo statuto, dai regolamenti, o stabilite opportunamente dal Presidente del Consiglio.**

2. Sono considerate **"straordinarie"** tutte le altre sessioni, per qualunque argomento siano convocate.

3. Il Consiglio può essere convocato altresì **"d'urgenza"** quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza, salva la facoltà del Consiglio di rinviare la discussione come previsto al seguente art.17 co.6.

4. La convocazione del Consiglio comunale è effettuata di norma dal Presidente del Consiglio. Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo richiama il Sindaco, concordandone ove possibile le modalità e l'ordine del giorno. Nel caso di assenza o impedimento, viene effettuata dal Vicepresidente, o dall'incaricato della sostituzione.

5. Per le adunanze ordinarie l'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

6. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune il giorno precedente a quello della riunione, a cura del messo comunale. Il Presidente può disporre che della seduta sia dato adeguata pubblicità mediante manifesti pubblici da affiggere nel paese nonché mediante comunicazione agli organi di informazione.

Art.15

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una eventuale relazione illustrativa, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario comunale. Nel caso che la proposta non rientri nelle competenze del Consiglio o non sia legittima, il Presidente comunica che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale. Diversamente, il Presidente può iscrivere la proposta all'ordine del giorno del Consiglio comunale, entro un termine congruo con la natura dell'atto, indicando con l'oggetto il consigliere proponente.

2. Al di fuori dell'ipotesi di cui al co.1, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiama almeno un quinto dei consiglieri (pari a n.3), con le medesime procedure, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti, a meno che l'oggetto non sia manifestamente estraneo alle competenze dell'Organo. Il termine decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio, corredata dello schema di deliberazione e di una relazione illustrativa. L'atto è rimesso al Segretario per la necessaria istruttoria.

3. Nella convocazione, al fine di tutelare il diritto delle minoranze, il Presidente deve garantire che la questione proposta abbia la precedenza sulle altre, e che sia previsto lo svolgimento di una seconda convocazione. Eventuali omissioni, che non incidano sulla trattazione dei punti, non determinano responsabilità o annullamento della seduta.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione di cui al co.2, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità alla legge.

5. I cittadini possono rivolgere istanze, petizioni e proposte al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti ed esporre necessità di interesse generale. Queste sono iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio utile, previa istruttoria degli uffici. Le petizioni vanno presentate, e sottoscritte, da almeno 100 cittadini elettori.

Art.16

Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi scritti, sottoscritti dal Presidente almeno sull'originale, con invito ai consiglieri a parteciparvi, e con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza, della sede della stessa, e dei punti iscritti all'ordine del giorno, nonché del tipo di convocazione, di carattere ordinario, straordinario o d'urgenza, e di eventuali comunicazioni relative allo svolgimento dei lavori. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'omissione di tali elementi, ove leda i diritti di conoscenza dei consiglieri o la funzionalità dell'Organo, può determinare l'annullamento della seduta.

2. L'avviso di convocazione del Consiglio con l'ordine del giorno può essere recapitato a qualunque ora del giorno al domicilio dei consiglieri (intendendo con ciò anche la residenza, la dimora, il recapito, ecc.), e deve essere consegnato nelle mani dell'interessato o di un familiare convivente, a mezzo di un messo comunale o di un dipendente cui sono conferite le relative funzioni. E' consentito anche l'invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il messo rimette alla segreteria comunale la dichiarazione di avvenuta consegna, contenente l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

3. I consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare un domiciliatario residente nel Comune al quale possono essere consegnati gli avvisi di convocazione, ed ogni altro atto pertinente alla carica, qualora lo stesso non risulti tempestivamente reperibile, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.

4. In caso di irreperibilità del consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso si intende effettuata ritualmente con l'affissione dell'avviso all'albo pretorio del Comune.

5. L'eventuale ritardata o viziata consegna dell'avviso di convocazione è sempre sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato, o quando la sua assenza risulti cagionata da altri motivi.

6. E' facoltà del Presidente modificare, rettificare o integrare la convocazione del Consiglio Comunale, anche quando sia stata già disposta, nelle stesse forme previste dal presente articolo e nel rispetto dei termini minimi di recapito indicati dagli articoli precedenti.

Art.17

Ordine del giorno ed elenco suppletivo

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno. Spetta al Presidente del Consiglio di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni. L'ordine del giorno è inserito, od allegato, all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

2. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, devono consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto trattato. In caso di difformità tra l'oggetto indicato nell'avviso e quello riportato sulle proposte di deliberazioni in atti, si considera valido quello dell'avviso, salva la facoltà del Consiglio di effettuare una rettifica. Qualora vi sia una difformità tale da ingenerare errore, il Presidente può decidere di ritirare il punto controverso.

3. Devono essere elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di segretezza. Gli altri argomenti elencati sono sempre da intendere in seduta pubblica.

4. Nella compilazione, verrà data la precedenza alle questioni attinenti le interpretazioni del presente regolamento, a quelle riguardanti la composizione degli organi istituzionali, alle petizioni popolari, alle comunicazioni del Presidente, alle risposte alle interrogazioni e alle interpellanze, alle mozioni, alle proposte avanzate dai consiglieri, e quindi all'approvazione dei verbali e ai punti da trattare in seduta pubblica rispetto a quelli da seduta segreta. È fatta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di modificare l'ordine del giorno in sede di Consiglio, anche al fine di tutelare i diritti delle minoranze.

5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti suppletivi, urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti, quale "elenco suppletivo" (o "ordine aggiuntivo", o "suppletorio").

6. In ogni caso, i motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti suppletivi possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata ad altro giorno. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

Art.18

Deposito degli atti

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, dal giorno successivo alla convocazione del Consiglio Comunale. L'orario di consultazione coincide con quello di apertura al pubblico, e degli atti può essere estratta copia.

2. La proposta relativa alla modifica dello statuto deve essere comunicata ai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne esaminata.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità e i termini entro cui sono presentati dalla Giunta ai consiglieri comunali gli schemi del bilancio annuale di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione, nonché il rendiconto della gestione con i prescritti allegati.

4. Nessuna delibera, che non sia mero atto di indirizzo, può essere adottata dal Consiglio se la relativa proposta non sia stata depositata entro tali termini, corredata dei pareri e di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

Art.19

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio, nonché agli eventuali organi d'informazione.

2. Il Presidente può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da esigenze di pubblicità, o da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio su luoghi particolari.

3. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere indicata nell'avviso di convocazione.

4. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede, viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, ed eventualmente quella del Comune.

Art.20

Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei suoi membri. Tale numero legale, o quorum "strutturale" (pari a n.9), rileva solo ai fini della funzionalità dell'organo, indipendentemente dal quorum "funzionale", previsto per la validità delle singole votazioni.
2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale o da un suo incaricato, ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.
3. Nel caso in cui trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara l'adunanza deserta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. La mancanza di numero legale nel corso della seduta può essere eccepita da qualunque consigliere. In tal caso, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta, concedendo ai consiglieri eventualmente allontanatisi di riprendere posto. Mancando il numero legale per la validità della seduta, non si può procedere alla votazione sui singoli punti, e le eventuali votazioni devono essere annullate. Se dopo la sospensione, non si riesce a ricostituire il numero legale, il Presidente dichiara la seduta deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
5. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza conserva il carattere di "prima convocazione".

Art.21

Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che fa seguito ad una di prima convocazione dichiarata deserta per mancanza, anche sopravvenuta, del numero legale, e che è disposta per la trattazione dei medesimi argomenti indicati nella prima. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con la presenza del numero legale dei consiglieri ed interrotta per venir meno del numero, è pure essa di seconda convocazione. Non si può parlare di seconda convocazione, ma di semplice rinvio, nei casi in cui non viene meno il numero legale, ma alcuni oggetti sono stati trattati e discussi, ma non deliberati.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, salvo le eccezioni espresse, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati, pari a 5 (cinque) membri.
3. In deroga a quanto sopra, nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi, se non vi sia la partecipazione della maggioranza assoluta dei consiglieri, i seguenti atti:
 - lo Statuto e relative modifiche (con la maggioranza qualificata per la votazione);
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - i regolamenti consiliari;
 - l'istituzione di commissioni e la nomina dei componenti;
 - gli altri provvedimenti espressamente indicati dallo statuto o dal presente regolamento.
4. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà più uno dei consiglieri. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente, sia nello stesso avviso di prima convocazione, sia con un separato e successivo atto. La convocazione viene effettuata con le stesse modalità previste per la prima convocazione. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. In tal caso, le sedute successive che trattino dei medesimi argomenti vanno considerate di prima convocazione. Se, invece, l'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione viene rinviato, le sedute successive per i medesimi oggetti saranno ancora di seconda convocazione.

7. Quando l'urgenza lo richiama, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. Per tali oggetti può essere richiesto il rinvio della loro trattazione, ai sensi del precedente art.17 co.6.

Art.22

Adunanze pubbliche e segrete

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità, correttezza o sono esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone il Presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solo i componenti del Consiglio ed il Segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio. Il verbale dei lavori riporterà soltanto le dichiarazioni che espressamente i consiglieri abbiano chiesto di mettere a verbale, dietro autorizzazione del Presidente.
5. I verbali delle sedute segrete sono approvati in seduta segreta.

Art.23

Adunanze aperte

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità, il Presidente, anche su richiesta dei consiglieri, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dal presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, della Comunità Montana, e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà d'espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra indicati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze aperte, non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Le presenze dei consiglieri non rilevano ai fini del gettone di presenza, e le loro assenze non si computano ai fini della eventuale pronuncia di decadenza.

CAPO V

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art.24

Partecipazione del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento da parte del pubblico alle sedute dell'organo consiliare. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula, intendendosi per aula lo spazio delimitato da apposite transenne all'interno del quale si svolgono i lavori del Consiglio, solo su richiesta del Presidente.
5. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
6. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli dichiara sospesa la riunione. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il Presidente, udito il parere dei capi gruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art.24 bis

Registrazioni audio e video

1. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere, e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, tranne che non le vieti l'Assemblea, per ragioni di riservatezza o di ordine pubblico.
2. E' vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato, a meno che non lo autorizzi espressamente l'Assemblea. In ogni caso tali registrazioni non possono in alcun caso e in alcuna forma essere utilizzate per finalità esterna o pubblica.
3. E' assolutamente vietato l'utilizzo di qualunque registrazione durante le sedute segrete o nelle discussioni per fatto personale.
4. In tutti i casi di inottemperanza a quanto previsto dal presente articolo, il Presidente, previa diffida, può ordinare l'allontanamento dei soggetti inadempienti, ferme restando responsabilità di altra natura.
5. Al fine di dare certezza degli interventi, l'Amministrazione può affidare a soggetti qualificati l'attività di stenotipia delle sedute, che sarà svolta dietro le indicazioni del Segretario Comunale.

Art.25

Apertura dell'adunanza

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Essi sono sempre tenuti ad avvisare il Segretario del loro ingresso in aula o del loro allontanamento, affinché sia presa nota a verbale.
2. L'assessore non consigliere, eventualmente nominato dal Sindaco, può partecipare alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto di intervento, ma senza diritto di voto. La sua partecipazione alle adunanze non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. I Capisettore/responsabili dei servizi devono presenziare ai lavori del Consiglio comunale per gli argomenti di propria competenza. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta dei consiglieri, può invitarli ad effettuare relazioni o dare informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
4. Effettuato l'appello e riconosciuta legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta.
5. In via preliminare, il Presidente può effettuare eventuali comunicazioni sull'attività del Comune o su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità, sull'attività e sull'ordine dei lavori del Consiglio comunale, nonché sulle eventuali deliberazioni da questo adottate che sono state annullate dal comitato di controllo. Sulla comunicazione non ha luogo discussione.
6. Anche i consiglieri possono chiedere la parola in via preliminare, per proporre eventualmente al Collegio interrogazioni, interpellanze, mozioni, o proposte che riguardino la seduta in corso o i punti iscritti all'ordine del giorno. Le questioni preliminari devono concludersi entro il termine di 20 minuti.
7. Il Consiglio comunale, conclusa questa fase, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno.

Art.26

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto disciplinato espressamente.
2. Eccezionalmente possono essere discusse e votate, anche se non iscritte all'ordine del giorno, proposte:
 - che abbiano per oggetto una manifestazione di sentimenti del Consiglio di fronte ad un fatto di interesse locale o nazionale, e che non impegnino il bilancio del Comune, né modifichino la normativa comunale; nonché la celebrazione di eventi o la commemorazione di persone di particolare rilievo;
 - che attengano all'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - che rivestano carattere di somma urgenza, quando un loro ritardo potrebbe apportare grave nocumento;
 - ~~che siano approvate con il consenso unanime~~ di tutti i consiglieri componenti l'Organo, ferma restando la necessità di acquisire i prescritti pareri.
3. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. In qualunque momento della seduta, l'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta dei consiglieri, previa votazione palese da parte del Consiglio.
5. In qualunque momento, fino alla relativa votazione, il Presidente ha facoltà di ritirare un punto iscritto all'ordine del giorno. Su tale ritiro non si ha votazione, a meno che non vi contestazione da parte anche di un consigliere. In tal caso, il Consiglio decide a maggioranza.
6. Non è consentito il ritiro di un punto richiesto da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art.15 co.2, se non da parte degli stessi proponenti.

7. Il Consiglio può decidere, a maggioranza, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

Art.27

Questione pregiudiziale o sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali o sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri - un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art.28

Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo. L'interpellanza consiste nella domanda circa i motivi o gli intendimenti della condotta dell'Amministrazione su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Il Sindaco risponde entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data del protocollo comunale. La risposta è data normalmente per iscritto al domicilio dei richiedenti. L'istanza può chiedere però che la risposta sia data verbalmente in sede di Consiglio comunale, ed in tal caso, nella prima adunanza utile, da tenersi comunque entro il termine di 30 gg., viene inserito il relativo punto all'ordine del giorno.
3. Eccezionalmente l'interrogazione o l'interpellanza può essere formulata anche durante un'adunanza, sempre per iscritto, prima della trattazione dei punti all'ordine del giorno, e previa autorizzazione del Presidente, che ne valuti la pertinenza nella seduta in questione. In tal caso il Sindaco può dare risposta immediata, se dispone degli elementi necessari, o può riservarsi di farlo per iscritto nei termini ordinari. Il tal caso, il documento è consegnato al Segretario.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze allo stesso attribuite, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, volta a promuovere iniziative o interventi da parte dello stesso o della Giunta nell'ambito dell'attività comunali. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Le mozioni devono essere presentate per scritto, sottoscritte dal consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio convocata dopo la loro presentazione, e comunque entro il termine di 30 gg.
5. La trattazione delle eventuali interrogazioni, interpellanze o mozioni avviene nella parte iniziale della seduta, dopo le comunicazioni. Il loro esame viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione. Il documento è sinteticamente illustrato al Consiglio dal presentatore, o da uno dei presentatori, con riferimento al testo depositato. Se il consigliere proponente non è presente al momento in cui si deve trattare la sua interrogazione, interpellanza, o mozione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio od altra adunanza. Conclusa l'illustrazione della questione dal parte del consigliere, il Sindaco può dare direttamente la risposta o demandare all'assessore incaricato di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute complessivamente nel tempo di quindici minuti. Alla risposta può replicare solo il consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti.
6. Le interrogazioni, interpellanze o mozioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Quelle riguardanti un particolare argomento iscritte all'ordine del giorno della seduta, possono essere discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
7. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi lo statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore, e le sue varianti generali, non può essere iscritta all'ordine del giorno la trattazione di interrogazioni, interpellanze o mozioni.

Art.29

Ordine di discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno è, di norma, il Sindaco, o l'assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono gli stessi proponenti. La relazione può essere omessa o riassunta per sommi capi, ove sia stata depositata agli atti nei termini. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.

2. Hanno la precedenza i consiglieri che chiedono la parola per mozione d'ordine, ai fini di richiamare la Presidenza all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni. Di norma, la trattazione si apre con la relazione del Consigliere proponente, quindi seguono gli interventi dei consiglieri che si siano prenotati, la risposta del relatore o dell'Amministrazione, e la replica o dichiarazione di voto secondo quanto previsto dai successivi commi.
3. Ogni intervento di un consigliere deve riguardare unicamente la proposta in discussione. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
4. Nella discussione degli argomenti, i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
5. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo, o consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti, e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione due volte, la prima per non più di cinque minuti, la seconda per non più di tre. La lettura di un documento non può superare il tempo previsto per l'intervento dello stesso consigliere, e il documento deve essere poi consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale. Gli interventi non possono essere sospesi o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra, né da un punto all'altro della stessa seduta. Il Presidente od il relatore replicano in forma concisa, associando gli interventi che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
7. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella medesima seduta, senza che il consigliere tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola fino alla conclusione della discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese. Solo per grave e reiterata turbativa allo svolgimento dei lavori, il Presidente, previa ammonizione e previa diffida, può disporre il temporaneo allontanamento di un consigliere dall'aula, al fine di consentire il ripristino dei lavori.
8. Il Presidente, ove ritenga che l'intervento di un consigliere abbia uno scopo ostruzionistico, può richiamare il consigliere stesso e, ove necessario, togliergli la parola. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno un consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
10. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a tre minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
11. I termini di tempo previsti dai commi precedenti possono essere aumentati per le discussioni generali relative allo statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali.

Art.30

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi, e la discussione è temporaneamente sospesa.
2. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, non più di dieci minuti. Il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La commissione riferirà per scritto entro il termine assegnatole, e il Consiglio prenderà atto delle conclusioni, senza votazioni.

Art.31

Emendamenti

1. Tutti i consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
2. Costituiscono emendamenti le modificazioni, integrazioni, abrogazioni o parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in scritto, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate anche nel corso della seduta. Ciascun consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.
3. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono trasmesse dal Presidente al Segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza il Segretario comunale, su richiesta del Presidente, esprime parere nell'ambito delle proprie competenze. Su richiesta del Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, la trattazione della delibera può essere spostata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata ad una adunanza successiva.

CAPO VI VOTAZIONE

Art.32

Numero legale e obbligo di astensione

1. Il Consiglio si riunisce validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti (numero legale, o quorum strutturale), salvo la previsione della seconda convocazione. Delibera validamente con la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari (quorum funzionale), salvo maggioranze previste espressamente.
2. Il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti dell'organo assembleare obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. Qualora sia il Segretario comunale investito di una situazione di incompatibilità, deve allontanarsi dalla sala per la trattazione e la deliberazione, e la sue funzioni sono affidate, a cura del Presidente, ad un altro consigliere.

Art.33

I consiglieri scrutatori

1. Nelle votazioni a scrutinio segreto, nonché in quelle palesi ove ritenuto opportuno, il Presidente designa due o tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza, ove presente, deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Art.34

Votazioni palesi

1. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
2. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
3. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, e nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione stessa.
5. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
6. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano prima della votazione finale sul provvedimento e nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;

- c) per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - a) per i regolamenti il Presidente invita i consiglieri a far conoscenza su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione, formulate per scritto. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
 8. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, o di eventuali scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato.
 9. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, o se vi sia incertezza sull'esito, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

Art.35

Votazioni segrete

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e comunque nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, procedendo come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - b) ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione prima di procedere alla stessa, in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportino il maggior numero di voti.
5. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
6. Le schede vengono distrutte al termine della seduta, salvo diversa determinazione.

Art.36

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

Art.37

Esito delle votazioni e termine dell'adunanza

1. Salvo che per i provvedimenti per i quali si richiede un quorum funzionale speciale, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legare l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta è da intendere "non approvata". La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa

adunanza, qualora il Presidente lo reputi opportuno. Qualora invece venisse rinviata, dovrà essere presentata quale nuova proposta, in prima convocazione.

4. Una deliberazione respinta non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

6. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

7. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Art.38

Segretario comunale e verbale dell'adunanza

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio in funzione verbalizzante. Eccezionalmente, su richiesta del Presidente, può intervenire per chiarire qualche aspetto di sua competenza relativo alle deliberazioni all'ordine del giorno. Esprime il proprio parere sugli emendamenti proposti nel corso della seduta. In caso di sua assenza o impedimento, la dotazione organica può prevedere la figura di un Vicesegretario.

2. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il Segretario comunale, in prima persona o attraverso suoi assistenti, anche con l'ausilio di strumenti informatici. Tutti i verbali sono pubblici e sono messi a disposizione dei consiglieri dalla data della loro pubblicazione.

3. Il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, e costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta, riportando il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta, ed ogni altro argomento rilevante per la seduta stessa.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale.

5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale ed il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

8. Nel caso in cui un consigliere ritenga che il contenuto del verbale non sia corretto, può depositare in segreteria una nota evidenziando le rettifiche da apportare. Tale nota viene posta agli atti del Consiglio nella prima seduta utile.

9. I verbali vengono approvati, di norma, nella prima seduta successiva a quella della adozione dei relativi atti. All'inizio della riunione, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale della precedente o delle precedenti sedute. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità, senza votazione. Diversamente, le correzioni si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

10. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alle rettifiche. Se nessuno chiede di intervenire, la rettifica si intende approvata all'unanimità. Se vengono manifestate contrarietà, il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica.

11. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso, e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale dell'adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni, autenticate dalla firma del Segretario comunale, portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.

12. La mancata approvazione di un verbale costituisce una irregolarità, che non incide sulla deliberazione assunta. È sempre fatta salva la possibilità di approvarlo in una seduta successiva.

CAPO VII NORME FINALI

Art.39

Interpretazione del regolamento ed eccezioni

1. Nell'interpretazione delle norme del presente regolamento si tiene conto dei seguenti principi:

- la tutela del diritto dei consiglieri al corretto e pieno esercizio del proprio mandato;
- la funzionalità dell'Organo;
- la conservazione degli atti e il raggiungimento dello scopo;
- l'economicità degli atti;

- la prassi;
- la buona fede.

2. Tutte le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio, il quale incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e può sottoporre la stessa alla conferenza dei capi gruppo. La soluzione può essere rimessa al Consiglio, il quale decide in via definitiva. L'interpretazione della norma su cui il Consiglio, si sia pronunciato ha validità permanente, ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
3. Le contestazioni relative all'applicazione delle norme regolamentari o alle procedure seguite, la cui soluzione sia necessaria per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, devono essere presentate per iscritto almeno 24 ore prima della seduta in questione. Nel caso di sedute urgenti, possono essere presentate anche verbalmente all'inizio della seduta, in via preliminare. Il Presidente acquisisce il parere del Segretario e dei capi gruppo per risolvere la questione sollevata.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento decide il Presidente, salvo appello al Consiglio in caso di contestazione. È fatto salvo il rinvio alle norme di legge e di statuto.
5. Ogni consigliere è legittimato ad impugnare le deliberazioni consiliari qualora lamenti una lesione dei diritti e facoltà che gli competono come componente dell'organo collegiale.

Art.40

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento non è soggetto a controllo, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla esecutività della presente deliberazione, a seguito di nuova pubblicazione all'albo pretorio del Comune. Sostituisce ed abroga ogni precedente regolamentazione che disciplinava il funzionamento del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e della Giunta.
2. Le modifiche, le integrazioni, e le abrogazioni del presente regolamento sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.